

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. TERRUSI Francesco - Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere
Dott. DAL MORO Alessandra - Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere Rel.
Dott. GARRI Guglielmo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. xxxx/2023 r.g. proposto da:

FIDEIUSSORE 1,

- ricorrente -

CONTRO

SERVICER Spa (quale procuratrice di SPV),

- controricorrente -

e

FIDEIUSSORE 2,

- controricorrente -

cui risulta abbinato il successivo ricorso proposto da:

FIDEIUSSORE 2,

- ricorrente -

CONTRO

SERVICER Spa (quale procuratrice di SPV),

- controricorrente -

e

FIDEIUSSORE 1

- intimato -

avverso la sentenza n. xxx/2022 della CORTE DI APPELLO DI ANCONA, pubblicata il giorno 21/07/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 04/07/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale, Andrea Postiglione, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio in relazione alla posizione di **SPV** e **FIDEIUSSORE 2** e rigettarsi i restanti motivi di ricorso del **FIDEIUSSORE 1**

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 25/27 febbraio 2018, n. 212, il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione proposta, tra gli altri, da **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 1**, quali fideiussori solidalmente obbligati con la **DEBITRICE Srl**, avverso il decreto ingiuntivo n. xxx/2015, ottenuto (anche) nei loro confronti, da **BANCA e**, per l'effetto, revocò il menzionato decreto e condannò gli oppositori suddetti al pagamento, in favore della banca opposta, ciascuno in solido con la debitrice principale **DEBITRICE Srl**, delle somme di Euro 193.2000,00, quanto al **FIDEIUSSORE 1**, e di Euro 48.300,00 quanto al **FIDEIUSSORE 2**, oltre interessi contrattuali come da domanda monitoria entro i limiti di legge fino al saldo. In particolare, quel giudice, previa dichiarazione di inammissibilità del disconoscimento delle copie delle fideiussioni versate in atti dalla opposta banca, accertò la validità delle clausole nn. 3, 5, 11 e 12 dei contratti di garanzia, ritenne inoperante la decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. in forza della previsione di cui all'art. 5 delle garanzie medesime e considerò provato il credito azionato in via monitoria sulla base della documentazione acquisita in giudizio.

2. I gravami separatamente proposti dal **FIDEIUSSORE 1** e dal **FIDEIUSSORE 2** contro quella decisione furono respinti, previa loro riunione, dall'adita Corte di appello di Ancona, con sentenza del 5/21 luglio 2022, n. 972, pronunciata nel contraddittorio con **SPV** (subentrata a **BANCA** per effetto di quanto ivi descritto dalla medesima corte), rappresentata in giudizio da **SERVICER S.p.A.**

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte:

i) disattese il primo motivo di impugnazione del **FIDEIUSSORE 1** (con cui era stata invocata, per la prima volta, la nullità dei contratti di fideiussione dedotti in giudizio in quanto conformi allo schema contrattuale **ABI** dichiarato in contrasto con la disciplina antitrust dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2/5/2005), affermando che, "a prescindere dal fatto che lo schema oggetto del provvedimento della Banca d'Italia è quello risalente al 2003, mentre i contratti di fideiussione oggetto di causa sono invece stati conclusi nel 2006 e 2007, occorre evidenziare che, se è vero che trattandosi di eccezione di nullità essa è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, tuttavia la stessa predica la necessità di accertare "la coincidenza tra la fideiussione oggetto di causa ed il testo frutto dell'intesa restrittiva della concorrenza", questione di fatto che è rimasta priva fino al presente grado di giudizio di qualsivoglia allegazione e riscontro probatorio. Solo in tale sede, infatti, sono stati offerti i documenti necessari a tale scopo, ma si tratta di una produzione inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto tardiva, poiché tutti i documenti sono di molto risalenti all'inizio del giudizio di primo grado ed entrambi gli appellanti non hanno neanche allegato l'esistenza di ragioni a loro non imputabili, che ne avrebbero impedito la produzione, ai fini di una remissione in termine";

ii) rigettò gli altri motivi di gravame con cui il **FIDEIUSSORE 1** aveva lamentato la decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non avendo la stessa agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e la estinzione o comunque inefficacia dell'obbligazione di garanzia prestata, avendo egli comunicato, il 27 maggio 2008, a **BANCA** il recesso dalla fideiussione ed avendo la banca creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto. Quanto alla prima di tali doglianze, riportato il tenore letterale della clausola n. 5 della garanzia (di cui il Tribunale, diversamente da quanto opinato dagli appellanti, aveva accertato l'avvenuta specifica sottoscrizione ex art. 1341 cod. civ.), osservò che, "non essendosi in presenza di una rinuncia preventiva alla decadenza, essendo la fattispecie estranea all'area di applicabilità dell'art. 1957 cc, la clausola in esame non può essere neanche astrattamente essere qualificata come vessatoria e non richiede pertanto una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cc", altresì richiamando la copiosa giurisprudenza di legittimità concernente la derogabilità della previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. e la non vessatorietà dell'eventuale rinuncia a quanto da essa previsto. Con riguardo

alla seconda, invece, rimarcò che, "a prescindere dalla inammissibilità per tardività della produzione documentale offerta per la prima volta in questa sede (trattandosi di documenti tutti antecedenti all'inizio del giudizio e in relazione ai quali gli appellanti non hanno neanche allegato le cause a loro non imputabili che ne hanno impedito la tempestiva produzione nel giudizio di primo grado), la stessa appare in ogni caso irrilevante ai fini del decidere. Ed infatti, a fronte dell'obbligazione di garanzia assunta nei confronti della Banca "fino ad estinzione di ogni credito" di quest'ultima, la dichiarazione di accettazione da parte degli altri soci della **DEBITRICE** del recesso dalla garanzia fideiussoria da parte dei **Sigg.ri FIDEIUSSORE 1 e FIDEIUSSORE 2**, il subentro della società Prima Casa nella garanzia ed infine la sottoscrizione di una nuova fideiussione, non comportano il venir meno dell'obbligazione in capo agli appellanti esistente al momento del recesso. A seguito della comunicazione de qua, infatti, l'obbligazione di garanzia viene a cristallizzarsi nei limiti dell'importo di cui la **DEBITRICE** era debitrice nei confronti della Banca, da maggiorarsi eventualmente degli interessi maturandi.... Nel caso di specie, non solo la Banca ha specificamente provato che al momento della chiusura del rapporto con la debitrice principale il debito era ancora sussistente (peraltro in misura superiore a quella accertata dal giudice al momento del recesso), ma non risulta neanche oggetto di impugnazione l'accertamento, pure compiuto dal primo giudice, per cui alla data del recesso il debito complessivo della **DEBITRICE** era superiore al limite per cui era stata prestata la garanzia. Né, in senso contrario, può argomentarsi sulla base dell'avvenuto rilascio alla Banca di nuove fideiussioni in sostituzione di quelle revocate: trattandosi di rapporti di durata è evidente, infatti, che la Banca ha legittimamente inteso ricostituire pro quota le garanzie venute meno in relazione alle obbligazioni della **DEBITRICE** che sarebbero maturate successivamente al comunicato recesso".

3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto separati ricorsi **FIDEIUSSORE 1**, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ed **FIDEIUSSORE 2**, recante tre motivi. Ha resistito in entrambi, con separati controricorsi, **SPV**, rappresentata, in questa sede, da Cerved Credit Management Spa, mentre il **FIDEIUSSORE 2** ha depositato anche un controricorso adesivo al ricorso del **FIDEIUSSORE 1**.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Ancona n. 972/2022, da **FIDEIUSSORE 2 e FIDEIUSSORE 1**.

2. In via preliminare, poi, va dichiarata l'estinzione di questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto concernente le posizioni contrapposte del **FIDEIUSSORE 2** e di **SPV**, attesa la rituale rinuncia del primo agli atti del giudizio, accettata dalla seconda, regolarmente depositata in atti.

2.1. In relazione a detto rapporto, inoltre, non vi è necessità di pronuncia sulle relative spese, avendone le parti espressamente concordato la compensazione, mentre è inapplicabile l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (cfr, tra le più recenti, Cass. nn. 14838, 7944 e 6262 del 2024; Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023).

3. I formulati motivi del ricorso di **FIDEIUSSORE 1** denunciano, rispettivamente, in sintesi:

I) "Violazione delle norme sul procedimento - Violazione ex art. 345 c.p.c. - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.", ascrivendosi alla corte d'origine di avere ommesso di pronunciarsi in ordine alla validità della fideiussione prestata dal **FIDEIUSSORE 1** ritenendo inammissibile, perché tardiva, la produzione documentale effettuata da quest'ultimo in appello a sostegno di una questione rilevabile d'ufficio, ovvero sia la nullità della fideiussione predetta in quanto conforme allo schema ABI del 2003, già sanzionato dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento n. 55/2005;

II) "Violazione delle norme di legge - Violazione dell'art. 1957 cc nonché degli artt. 1341 e 1342 cc - Motivo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.", per non avere la corte distrettuale considerato che la rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., deve essere espressa con clausola specificatamente sottoscritta, in quanto vessatoria, e che il recesso dalla garanzia da parte del fideiussore, comporta la liberazione di quest'ultimo dal proprio obbligo di garanzia. Sostanzialmente, il ricorrente si duole del fatto che "la Corte d'Appello avrebbe dovuto rilevare che la clausola che prevede la scadenza della garanzia al suo integrale soddisfacimento è vessatoria per il fideiussore, ovvero sia la parte debole del rapporto che nel caso di specie è un consumatore, e dunque doveva essere, ai sensi dell'art. 1341 e p doppiamente richiamata e sottoscritta in calce al contratto e, in assenza di specifica sottoscrizione, deve ritenersi inoperativa". Il **FIDEIUSSORE 1**, inoltre, reitera l'eccezione di estinzione o comunque di inefficacia dell'obbligazione di garanzia prestata avendo comunicato, in data 27 maggio 2008, a **BANCA** il recesso dalla fideiussione ed avendo la Banca creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto.

4. Il primo dei descritti motivi è infondato.

4.1. Invero, va ricordato, innanzitutto, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevanza d'ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242, i cui principi sono stati peraltro successivamente ribaditi, tra le altre, da Cass. n. 19251 del 2018, Cass. n. 26495 del 2019, Cass. n. 20170 del 2022 e Cass. n. 28377 del 2022).

4.1.1. In quella sentenza è stato affermato, tra l'altro, che, nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo.

4.1.2. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, onde evitare che l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevanza officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713 del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024).

4.1.3. Nel caso in esame, l'accertamento sulla fondatezza, o meno, dell'eccezione di nullità di cui qui si discute (riguardante, come si ricorderà, la nullità della fideiussione prestata dal **FIDEIUSSORE 1** in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 e da Cass. n. 29810 del 2017) - che, quando proposta, per la prima volta, in appello, come accaduto nella specie, era evidentemente ammissibile, in quanto eccezione in senso lato, anche al di là dei limiti e delle preclusioni processuali ormai maturate - poggia su circostanze fattuali (riguardanti, tra l'altro: il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità; la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato; la concreta riferibilità di quanto sancito in quest'ultimo, frutto di accertamenti che avevano riguardato un intervallo temporale ricompreso tra il 2002 ed il 2005, ad un contratto di fideiussione stipulato, solo successivamente ad esso, nel dicembre 2006 -giugno 2007, come dedotto alla pag. 4 del ricorso; la circostanza che il medesimo ricorrente certamente non avrebbe sottoscritto quella fideiussione in assenza delle clausole contestate, ricordandosi, a quest'ultimo proposito, che: i) giusta Cass., SU, n. 41994 del 2021, "I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 cc, in relazione alle sole clausole che riproducono

quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"; ii) come sancito da Cass. n. 18794 del 2023, "Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1cc, esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto") che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto ritualmente introdurre e chiedere di provare indicandone i mezzi istruttori da utilizzarsi a tale scopo, già in primo grado. Alteris verbis, **FIDEIUSSORE 1** avrebbe dovuto tempestivamente allegare, già innanzi al Tribunale (ma di tanto non vi adeguata indicazione nella doglianza in esame, ricavandosene, anzi, il contrario), i fatti costitutivi funzionali a fondare la nullità da lui poi invocata in appello o la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della stessa. La quaestio nullitatis come da lui sollevata in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l'eventuale fondatezza, o meno (con conseguente applicazione del disposto dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.

4.2. A tanto deve aggiungersi che, nella specie, il giudizio di appello ha investito una decisione di prime cure pubblicata in data 27 febbraio 2018 e che, pertanto, trova applicazione l'attuale versione dell'art. 345 cod. proc. civ., come modificata dall'art. 54, del D.L. n. 83 del 2012, - convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - avendo questa Corte già stabilito che la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345, comma 3, cod. proc. civ., operata dal citato D.L. trova applicazione - mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum - solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 134/2012, di conversione del D.L. n. 83/2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (cfr. Cass. n. 6590 del 2017 e Cass. n. 21606 del 2021, entrambe ribadite, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).

4.2.1. Questa Corte ha chiarito, altresì, che la formulazione dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. applicabile al caso in esame - a mente della quale "Non sono ammessi i nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile" - pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza la "indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass. n. 26522 del 2017, anch'essa ribadita, in motivazione, dalle menzionate, più recenti, Cass. n. 29506 del 2023 e Cass. n. 16289 del 2024).

4.2.2. Nell'odierna vicenda, quindi, l'avvenuta produzione, ad opera del **FIDEIUSSORE 1**, solo in sede di gravame, del menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 a corredo della ivi sollevata, per la prima volta, eccezione di nullità della fideiussione da lui sottoscritta su schema ABI, risulta tardiva, nemmeno avendo egli in quella sede, o nel suo odierno ricorso, argomentato circa la impossibilità, al medesimo non imputabile, di produrla in precedenza.

4.2.3. Né la produzione predetta potrebbe considerarsi legittima unicamente valorizzando il fatto che l'eccezione di nullità della fideiussione suddetta era stata sollevata dal **FIDEIUSSORE 1** solo in appello, come, peraltro, sarebbe stato pienamente possibile, trattandosi di eccezione in senso lato. Così opinando,

infatti, oltre a sovrapporsi non correttamente il profilo della proponibilità dell'eccezione con quello dell'ammissibilità della produzione documentale, si verrebbe ad ammettere detta produzione in modo del tutto svincolato dalla verifica della impossibilità per la parte di operarla tempestivamente nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, in tal modo facendo ricorso, in sostanza, - latamente ed immotivatamente - ad un criterio di indispensabilità che, invece, non assume più rilievo nella vigente disciplina dell'ammissibilità di nuovi mezzi istruttori in appello.

4.2.4. Va osservato, inoltre, che, come recentemente opinato da Cass. n. 16289 del 2024 (cfr. pag. 13-14 della motivazione), "Al citato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005,...., reso da quest'ultima in qualità di Autorità Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio; sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la corte di appello... non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio *iura novit curia*. Come la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito (cfr. Cass. n. 1742 del 1976; Cass. n. 6933 del 1999; Cass. n. 34158 del 2019), infatti, tale principio, là dove eleva a dovere del giudice la ricerca del "diritto", si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall'ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata, o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti ed i regolamenti interni). A tale secondo ambito di fonti, sottratte all'operatività del detto principio, va certamente ricondotto il provvedimento in discorso".

4.3. Infine, va rimarcato che la fideiussione sottoscritta dal FIDEIUSSORE 1 era chiaramente una "Fideiussione specifica" (cfr. il corrispondente documento allegato nel fascicolo di ufficio di primo grado, cui il Collegio può accedere in ragione della natura di *error in procedendo* del vizio denunciato con la censura in esame) e non "omnibus", mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. Invero, la corte distrettuale, dopo aver ricordato che il Tribunale aveva affermato che, diversamente da quanto sostenuto dagli appellanti, la clausola n. 5 della garanzia era stata specificamente sottoscritta, ha ampiamente argomentato le ragioni dell'avvenuto rigetto dei motivi di gravame con cui il FIDEIUSSORE 1 aveva lamentato la decadenza della banca dall'azione ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., non avendo la stessa agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, e la estinzione o comunque inefficacia dell'obbligazione di garanzia prestata, avendo egli comunicato, il 27 maggio 2008, a BANCA il recesso dalla fideiussione ed avendo la banca creditrice concluso nuovi e successivi contratti di fideiussione in sostituzione di quello da lui sottoscritto. Della relativa motivazione, delle *rationes decidendi* poste a suo fondamento e dei precedenti di legittimità ivi richiamati - e che questa Corte condivide - sui rispettivi punti, si è già dato ampiamente conto nel par. 2.1. dei "Fatti di causa", da intendersi riprodotto in questa sede, in parte qua, per intuibili ragioni di sintesi.

5.1.1. Il FIDEIUSSORE 1, invece, non si confronta in alcun modo con le *rationes decidendi* predette, sicché la sua doglianza difetta di specificità, atteso che, come del tutto condivisibilmente chiarito da Cass. n. 21563 del 2022 (cfr. pag. 8 e ss. della motivazione) e da Cass. n. 35782 del 2023 (cfr. pag. 41 e ss. della motivazione) "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena

d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione"..., ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo "*decisum*" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564 - 01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)".

5.1.2. In altri termini, l'odierna doglianza del **FIDEIUSSORE 1** si rivela priva di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata, nelle parti qui di interesse, perché, piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata (confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate negli atti difensivi dei gradi di merito già scrutinate e ritenute infondate dalla corte di appello. Sotto questo punto di vista, quindi, il presente motivo appare una mera ripetizione delle difese che, ove questa Corte giungesse all'esame funzionale dello stesso, dovrebbero ritenersi già (peraltro correttamente) respinte.

5.1.3. A ciò deve solo aggiungersi che a nulla rileva la dedotta circostanza che la banca aveva richiesto ad altri soggetti la sottoscrizione di nuove garanzie, dopo il recesso di quella prestata dal **FIDEIUSSORE 1**, posto che la medesima circostanza, come esaustivamente e condivisibilmente motivato dalla corte territoriale (cfr. pag. 12 della motivazione della sentenza impugnata), non comporta certo la caducazione di quest'ultima sottoscritta dall'odierno ricorrente o la rinuncia della banca a far valere il proprio credito nei confronti dello stesso nei limiti di quanto sancito da Cass. n. 9848 del 2012 ("Il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace. L'obbligo del garante è limitato al pagamento di tale saldo, anche qualora il debito dell'accreditato, nel momento in cui la successiva chiusura del conto rende la garanzia attuale ed esigibile, risulti aumentato in dipendenza di operazioni posteriori, e senza che, peraltro, ai fini della determinazione dell'ambito della prestazione dovuta dal garante, possa aversi una considerazione delle ulteriori rimesse dell'accreditato separata e diversa rispetto ai prelevamenti dallo stesso operati, stante l'unitarietà e l'inscindibilità del rapporto tra banca e cliente. Solo se il saldo esistente alla chiusura del rapporto di apertura di credito sia inferiore a quello esistente al momento del recesso del fideiussore si verifica una corrispondente riduzione dell'obbligazione fideiussoria, in applicazione della regola sancita dall'art. 1941, primo comma, cod. civ., secondo cui la fideiussione non può eccedere l'ammontare dell'obbligazione garantita"). Nella specie, peraltro, la corte di merito ha rimarcato (ed il relativo accertamento fattuale non è sindacabile in questa sede, se non per vizio motivazionale, qui in nessun modo prospettato) che "non solo la Banca ha specificamente provato che, al momento della chiusura del rapporto con la debitrice principale, il debito era ancora sussistente (peraltro in misura superiore a quella

accertata dal giudice al momento del recesso), ma non risulta neanche oggetto di impugnazione l'accertamento pure compiuto dal primo giudice per cui, alla data del recesso, il debito complessivo della **DEBITRICE** era superiore al limite per cui era stata prestata la garanzia" (cfr. pag. 12 della sentenza impugnata).

6. In conclusione, l'odierno ricorso promosso da **FIDEIUSSORE 1** deve essere respinto, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre "spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento".

P.Q.M.

La Corte dispone la riunione, ex art. 335 cod. proc. civ., dei due ricorsi separatamente proposti, contro la medesima sentenza della Corte di appello di Ancona n. 972/2022, da **FIDEIUSSORE 2** e **FIDEIUSSORE 1**.

Dichiara estinto questo giudizio di legittimità limitatamente al rapporto concernente le posizioni contrapposte del **FIDEIUSSORE 2** e di **PURPLE SPV S.r.l.**

Rigetta il ricorso di **FIDEIUSSORE 1** e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del **FIDEIUSSORE 1**, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

CONCLUSIONE

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2024.